

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 467 DEL 23/07/2018**

OGGETTO

ESTENSIONE SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA
VARIANTE DI PONTEROSSO 2° STRALCIO IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 394 DEL 24/05/2013

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 dell'11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 106 dell'1/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Alta Specializzazione Trasporti, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 828 del 03/10/2012, è stato approvato il progetto esecutivo di un 1° stralcio della Variante di Ponterosso, in Comune di Castelnovo né Monti, per l'importo complessivo di € 5.400.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 394, del 24/05/2013, è stato affidato, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, allo studio BININI PARTNERS s.r.l., con sede in Via Gazzata n.4, a Reggio Emilia, C.F. e P.IVA 02409150352, il servizio tecnico per la progettazione esecutiva della Variante di Ponterosso 2° stralcio, in Comune di Castelnovo né Monti, per l'importo netto di € 35.720,00, corrispondenti a lordi € 45.321,54;
- in data 25/06/2013, con lo studio di cui sopra è stato stipulato il contratto n. 56/2013 per l'importo netto di € 35.720,00;
- durante le lavorazioni per la realizzazione del 1° stralcio, si era riscontrata l'esigenza di anticipare alcune delle opere previste nel 2° stralcio, prevedendo la realizzazione di opere di stabilizzazione del versante necessarie a mettere in sicurezza i lavori del 1° stralcio;
- a tal fine con determinazione dirigenziale n. 1126 del 10/12/2013, è stato approvato il progetto esecutivo denominato "variante di Ponterosso, nel Comune di Castelnovo ne' Monti - 2° stralcio - 1° lotto", che ha previsto la realizzazione di un tratto di berlinese, con relativa trave di correa di collegamento, di lunghezza pari a 20 metri, per l'importo complessivo di € 47.580,00;
- i lavori relativi al 1° stralcio ed al 2° stralcio - 1° lotto sono stati regolarmente ultimati e collaudati;
- con determinazione dirigenziale n. 128 del 20/02/2014, è stato approvato il progetto esecutivo della Variante di Ponterosso 2° stralcio - 2° lotto, in Comune di Castelnovo né Monti, per l'importo complessivo di € 3.452.320,00, redatto dallo studio Binini Partners s.r.l.;

- con determinazione dirigenziale n. 337 del 19/05/2017 i relativi lavori sono stati aggiudicati all'ATI composta da Iembo Michele s.r.l. (capogruppo-mandatario), di Noceto (PR) e CAMAR società cooperativa (mandante);
- con determinazione dirigenziale n. 462 del 18/07/2017 è stato preso atto della mancata costituzione dell'ATI tra le ditte di cui sopra, aggiudicando i lavori stessi alla ditta Iembo Michele s.r.l., per l'importo di € 2.238.872,00, compresi € 50.000,00 per oneri relativi alla sicurezza pari al ribasso del 13,312%, al netto dell'IVA;
- durante il corso dei lavori della variante di Ponterosso 2° stralcio - 2° lotto, sono state effettuate delle verifiche integrative per approfondire aspetti geologici-geotecnici connessi alla realizzazione delle opere strutturali di sostegno dei versanti; da tali sondaggi è emerso come il profilo della marna fosse per alcuni tratti più profondo di quanto previsto e prevedibile in fase di progetto;
- tale situazione geologica ha comportato necessariamente una modifica alle opere strutturali di sostegno; i sondaggi hanno inoltre evidenziato come il materiale presente in sito nel tratto critico in questione presenti caratteristiche meccaniche mediocri, per cui si rende necessario procedere ad un intervento di bonifica; si è inoltre verificata una piccola frana ed è risultato necessario portare l'estradosso della trave di correa della berlinese di monte a una quota superiore, rispetto a quanto previsto in progetto esecutivo, al fine di ridurre la pendenza del versante di monte e migliorarne quindi la stabilità rispetto alla situazione preesistente;
- nell'ambito degli incontri operativi intercorsi tra la Provincia, rappresentata dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, dal Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Francesca Guatteri e dai progettisti incaricati dello studio Binini Partners s.r.l., si è valutata la necessità della redazione di una perizia suppletiva e di variante (conseguente alle indagini geologiche), finalizzata ad incrementare la stabilità dei versanti interessati dall'opera, anche in relazione alle caratteristiche sismiche dell'area oggetto di intervento;
- per le motivazioni suesposte, occorre procedere all'integrazione del servizio tecnico affidato con la citata determinazione dirigenziale n. 394, del 24/05/2013, allo studio Binini Partners s.r.l., in considerazione del fatto che le prestazioni relative sono strettamente connesse al contenuto della prestazione originaria e tenuto conto che:
 - si è provveduto a contattare lo studio di cui sopra e con lo stesso è stata avviata una procedura negoziata ai sensi di quanto già previsto dall'art. 57, comma 5, lett. a), a1) e a2), del D.Lgs. n. 163/2006;
 - in data 16/05/2018 lo studio Binini Partners s.r.l., ha presentato una proposta per le ulteriori prestazioni;
 - l'istruttoria svolta ha consentito di quantificare il costo della prestazione complementare in € 16.500,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi;
 - lo studio di cui sopra si è dichiarato disponibile ad espletare le prestazioni integrative per la somma complessiva netta di € 16.500,00, corrispondenti a lordi € 20.935,20;

Ritenuto di:

- estendere allo studio Binini Partners s.r.l., con sede in Via Gazzata n.4, a Reggio Emilia, C.F. e P.IVA 02409150352, il servizio tecnico per la progettazione esecutiva della variante di Ponterosso 2° stralcio (consegnata come progetto esecutivo denominato Variante di Ponterosso 2° stralcio - 2° lotto), in Comune di Castelnovo né Monti, affidato con determinazione dirigenziale n. 394, del 24/05/2013, prevedendo una somma netta di € 16.500,00, pari a lordi € 20.935,20, che vanno ad aggiungersi agli € 45.321,54, lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 66.256,74 e consistente nella redazione di elaborati e documentazione progettuale integrativa, ai fini della redazione della perizia suppletiva e di variante, nonché agli approfondimenti in premessa richiamati;
- dare atto che:
 - la spesa lorda di € 20.935,20, trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5133, del PEG 2018 (impegni reiscritti n.503-504-505-506/2018), con esigibilità anno 2018;
 - il Responsabile Unico del Procedimento ha:
 - ✓ provveduto ad individuare lo studio Binini Partners s.r.l. e indicato in continuità con il servizio iniziale, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per curare al meglio le richieste integrazioni al progetto;
 - ✓ attestato che i prezzi praticati dallo studio Binini Partners s.r.l. sono molto convenienti e quindi assolutamente congrui in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative e di approfondimento rispetto al servizio già in precedenza aggiudicato;
 - i rapporti contrattuali con lo studio Binini Partners s.r.l. saranno regolati dal contratto integrativo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, con riferimento al contratto principale approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 394, del 24/05/2013, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata;
 - come già previsto dal D.Lgs. 163/2006, all'art. 57, comma 5, punti a), a1) e a2), a seguito di circostanza inizialmente non prevedibile, tali servizi complementari, per le motivazioni suesposte, sono divenuti necessari al contratto iniziale e sono aggiudicati allo studio Binini Partners s.r.l. che già presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - ✓ tali servizi complementari alla prestazione originaria non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - ✓ il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per i servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;
 - come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poichè l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z6C24633B1 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C92C13000000003;
- dare, infine atto che, l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
 - qualora questi risultassero regolari, si procederà alla stipula del contratto;
 - qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

D E T E R M I N A

- di estendere, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio tecnico per la progettazione esecutiva della variante di Ponterosso 2° stralcio (consegnata come progetto esecutivo denominato Variante di Ponterosso 2° stralcio 2° lotto), in Comune di Castelnovo né Monti, affidato allo studio Binini Partners s.r.l., con sede in Via Gazzata n.4, a Reggio Emilia, C.F. e P.IVA 02409150352, con determinazione dirigenziale n. 394, del 24/05/2013, per l'espletamento di servizi complementari concludenti nell'importo aggiuntivo di € 16.500,00 netti, pari a lordi € 20.935,20, che vanno ad aggiungersi agli € 45.321,54, lordi riconosciuti per lo svolgimento del servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 66.256,74 e consistente nell'attività sopra descritta;
- di dare atto che:
 - la spesa lorda di € 20.935,20, trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5133, del PEG 2018 (impegni reiscritti n.503-504-505-506/2018), con esigibilità anno 2018;
 - il Responsabile Unico del Procedimento ha:
 - ✓ provveduto ad individuare lo studio Binini Partners s.r.l. e indicato in continuità con il servizio iniziale, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per curare al meglio le richieste integrazioni al progetto;
 - ✓ attestato che i prezzi praticati dallo studio Binini Partners s.r.l. sono molto convenienti e quindi assolutamente congrui in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative e di approfondimento rispetto al servizio già in precedenza aggiudicato;
 - i rapporti contrattuali con lo studio Binini Partners s.r.l. saranno regolati dal contratto integrativo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, con riferimento al contratto principale approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 394, del 24/05/2013, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata;

- come già previsto dal D.Lgs. 163/2006, all'art. 57, comma 5, punti a), a1) e a2), a seguito di circostanza inizialmente non prevedibile, tali servizi complementari, per le motivazioni suesposte, sono divenuti necessari al contratto iniziale e sono aggiudicati allo studio Binini Partners s.r.l. che già presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - ✓ tali servizi complementari alla prestazione originaria non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - ✓ il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per i servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;
- come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poichè l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
- l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
 - ✓ qualora questi risultassero regolari si procederà alla stipula del contratto;
 - ✓ qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n.Z6C24633B1 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C92C13000000003.

Allegati:

- Contratto.

Reggio Emilia, lì 23/07/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

CONTRATTO INTEGRATIVO PER ESTENSIONE DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA VARIANTE DI PONTEROSSO 2° STRALCIO IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 394, DEL 24/05/2013 - (CIG Z6C24633B1 - CUP C92C13000000003)

* * *

TRA

Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi, 59 a Reggio Emilia e C.F. 00209290352, in seguito denominata "Provincia", rappresentata dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Dott. Ing. Valerio Bussei, nato a Reggio Emilia, il 04/07/1962, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in C.so Garibaldi, 59 a Reggio Emilia;

E

Ing. Tiziano Binini, nato a San Polo d'Enza, il 14/04/1956, C.F. BNNTZN56D14I123L, in qualità di amministratore e direttore tecnico di BININI PARTNERS srl, con sede a Reggio Emilia in Via Gazzata,4 - P.IVA 02409150352, di seguito denominato "professionista";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La Provincia conferisce al professionista il servizio tecnico per l'elaborazione degli elaborati e della documentazione integrativa ai fini della redazione di una perizia suppletiva e di variante (progettazione esecutiva) per il progetto denominato Variante di Ponterosso 2°stralcio - 2° lotto, nonché servizi complementari ritenuti indispensabili per ottimizzare la progettazione dell'intervento con ulteriori approfondimenti (conseguenti alle indagini geologiche), finalizzati ad incrementare la stabilità dei versanti interessati dall'opera, anche in relazione alle caratteristiche sismiche dell'area oggetto di intervento.

ART. 2 – ATTIVITA' DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista, per lo svolgimento del servizio in oggetto, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati.

Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che i lavori da eseguire siano progettati regolarmente in conformità delle normative e prescrizioni vigenti.

Potranno inoltre anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente al professionista incaricato.

Essi rispondono della loro attività direttamente al Professionista, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni professionali da erogare per l'espletamento del servizio tecnico riguardano la redazione dei documenti che consentano l'approvazione della perizia suppletiva e di variante (rif. art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006).

Gli elaborati aggiuntivi richiesti dovranno essere sviluppati, coerentemente al progetto esecutivo già redatto per il quale il progettista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di

accettazione dell'attività progettuale svolta e secondo i contenuti descritti negli artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207.

Alla Provincia alla fine della progettazione esecutiva andranno consegnate n. 3 copie fascicolate (ove necessario) e complete e n. 1 copia fornita su supporto magnetico con i seguenti software: autocad per gli elaborati grafici, excel e word per gli elaborati economici e descrittivi.

Gli elaborati saranno di proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sentito il professionista incaricato.

Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP., nonché dei Capitolati Generale e Speciale.

Il professionista, ai sensi della normativa vigente si impegna a non partecipare direttamente od indirettamente anche in qualità di semplice socio o consulente, in imprese che in seguito concorrano per l'affidamento delle opere da lui progettate o che parteciperanno all'esecuzione dell'opera in eventuali subappalti o cottimi.

ART. 4 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo.

La prestazione dovrà essere svolta in collaborazione con il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia.

Da tale data decorrono i termini per la prestazione stessa, calcolati in giorni solari consecutivi (interrotti solo a discrezione della Provincia con atto scritto motivato); il professionista si impegna a consegnare alla Provincia la documentazione richiesta nel rispetto dei seguenti tempi:

elaborati integrativi della perizia suppletiva e di variante del 2° stralcio - 2° lotto della Variante di Ponterosso: entro giorni 90 dalla data di ricevimento della comunicazione della Provincia con cui si richiede di redigere la stessa, con le eventuali prescrizioni di modifica rispetto al progetto esecutivo approvato.

Le modifiche ed integrazioni richieste dalla Provincia nelle fasi di cui sopra verranno effettuate dal Professionista senza diritto a compensi aggiuntivi.

Entro 15 giorni dalla data di consegna degli elaborati esecutivi, la Provincia dovrà effettuare - ove necessario - la procedura di validazione prevista dalla normativa attuale, limitatamente alla documentazione di cui al presente servizio.

Nel caso che vengano riscontrate delle irregolarità, il professionista dovrà fornire la documentazione richiesta entro un tempo massimo di 20 giorni. Al termine della procedura di validazione, in caso di esito positivo, la Provincia emetterà un provvedimento che attesti la regolare esecuzione della prestazione. Se entro 30 giorni la Provincia non avrà emesso alcun provvedimento, la prestazione si intenderà regolarmente eseguita.

Eventuali modifiche apportate al progetto a seguito di pareri formulati agli Enti preposti a rilasciare i prescritti pareri, anche successivamente alla consegna del progetto, verranno effettuate dal Professionista senza diritto a compensi di sorta, fermo restando il diritto della Provincia di rivalersi sul Professionista nel caso che tali prestazioni siano dovute a negligenza del Professionista e comportino un ritardo nell'esecuzione delle opere.

Gli elaborati prodotti dal Professionista saranno di proprietà della Provincia la quale potrà darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

ART. 5 - ONORARI E MODALITA' DI PAGAMENTO ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

L'onorario e le spese da corrispondere al professionista vengono complessivamente e forfettariamente fissati nell'importo netto di € 16.500,00, al quale devono essere aggiunti € 660,00, per contributi previdenziali del 4% e € 3.775,20, per oneri fiscali, pari al 22%, per un totale di € 20.935,20.

La Provincia provvederà al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Ai sensi della Legge 136/2010 il legale rappresentante della società ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: BPM AG. 2 di Reggio Emilia - IT 27 Q 05034 12802 000000088000, intestato a BININI PARTNERS srl, con sede legale in Via Gazzata, 4 a Reggio Emilia.

Il legale rappresentante dichiara inoltre che la persona delegata ad operare sul conto corrente suddetto è la seguente: TIZIANO BININI nato a San Polo d'Enza (RE) il 14/04/1956 C.F. BNNTZN56D14I123L (presidente di BININI PARTNERS srl e Alberto Baroni, nato a Montecchio Emilia (RE), il 27/11/1976 – C.F. BRN LRT 76S27 F463A (vicepresidente, socio e direttore tecnico di Binini Partners s.r.l.).

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG) che è il n. Z6C24633B1 mentre il CUP è il n. C92C13000000003.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART. 6 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

E' prevista una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 4, relativamente alle singole scadenze per responsabilità del professionista. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, la Provincia si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti del professionista.

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera, ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via fax in caso di urgenza e per raccomandata A/R negli altri casi, con l'indicazione analitica degli

stessi. Il Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

Al Professionista possono essere applicate penali da € 50,00 a € 500,00, a discrezione del Responsabile del Procedimento nominato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera, nel caso che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento dell'incarico affidato oppure nel caso che non risponda entro il termine di cui al presente articolo 6 in caso di evidenziazione di inadempimenti.

La Provincia può recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che al Professionista vengano addebitate penali per un ammontare di € 5.000,00.

Qualora la Provincia intendesse recedere dall'incarico conferito per motivi non imputabili al Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di incarico non ancora completato.

ART. 7 - DISCIPLINA DEI CASI PARTICOLARI

Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile della Provincia, fino alla definitiva validazione del progetto esecutivo stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi (Art. 7, D.M. 15.12.1955 n. 22608).

Tali richieste dovranno avvenire nell'ambito della tempistica prevista al precedente art.4.

ART. 8 – DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 9 – REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto ad IVA e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.04.86, n. 131 e successive modificazioni.

ART. 10 – SPESE

Il presente contratto è impegnativo sia per la Provincia che per il professionista dopo la sua sottoscrizione.

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque derivanti dalla stipulazione del presente contratto, sono a carico del Professionista.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, lì.....

per la PROVINCIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

Il Professionista

(Ing. Valerio Bussei)

(Ing. Tiziano Binini)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

Art. 6: INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Il Professionista
(Ing. Tiziano Binini)



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 467 del 23/07/2018.

Reggio Emilia, lì 24/07/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA